



COMUNE DI BASTIGLIA

Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (Mo)

Tel. 059.800911 - Fax. 059.815132

Pec: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it

Partita IVA e codice fiscale 00686230368

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA QUOTA DEI PROVENTI
DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2)
A ENTI ESPONENZIALI DELLA CHIESA CATTOLICA
E DELLE ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 21/12/2023

INDICE

Art. 1 - FINALITÀ

Art. 2 - OGGETTO

Art. 3 - DESTINATARI

Art. 4 – SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Art. 5 – DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

Art. 6 – AVVISO PUBBLICO

Art. 7 – COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Art. 8 – RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 9 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI DECADENZA

Art. 10 – NORME TRANSITORIE E FINALI – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - FINALITÀ

- 1.1 Il presente Regolamento dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 9 comma 1 lettera h) della Legge Regionale Emilia Romagna 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" al fine di accantonare annualmente una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli enti esponenziali della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, parità di trattamento, pubblicità e partecipazione.
- 1.2 I contributi di cui al presente Regolamento hanno natura distinta rispetto ai finanziamenti previsti in altri atti o provvedimenti amministrativi del Comune di Bastiglia diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2 – OGGETTO

- 2.1 Il presente Regolamento disciplina i criteri, i tempi e le procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei suddetti contributi, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino attrezzature religiose, ubicate nel territorio comunale, con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e agli edifici di particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale con le relative pertinenze, ai sensi della già richiamata L.R. Emilia Romagna n. 24 del 2017 e successiva deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 186/2018, recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 16/09/2019.
- 2.2 Ai fini del presente Regolamento, i suddetti edifici sono:
 - edifici compresi negli elenchi
 - di cui alla parte II del Decreto Legislativo n. 42/2004 con le relative aree di pertinenza;
 - edifici, che pur non ricompresi nei sopra richiamati elenchi, siano individuati dallo strumento urbanistico vigente per il particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza.
- 2.3 Ai fini del presente Regolamento per edifici di culto e relative pertinenze si intendono:
 - gli edifici di culto aperti al pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze;
 - gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale e destinati alla abitazione dei ministri del culto, quelli destinati alla formazione religiosa).
- 2.4 Nella nozione di pertinenze di edifici di culto sono compresi anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.
- 2.5 Le attività che si svolgono non debbono essere qualificate come aventi rilevanza economica e non debbono essere svolte da soggetti con scopo di lucro; non rientrano pertanto tra gli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite dall'Ente religioso, che siano qualificate come lucrative e svolte in forma imprenditoriale.
- 2.6 Tutti gli edifici devono essere conformi alla normativa edilizia e alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 3 – DESTINATARI

- 3.1 I soggetti destinatari del contributo sono le confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano, nonché quelle dotate di personalità giuridica, rappresentative di una comunità locale di credenti, operanti nel territorio del Comune di Bastiglia e proprietarie e/o amministratrici di edifici di culto e relative pertinenze.
- 3.2 Possono beneficiare del contributo i soggetti che non perseguano fini di lucro e che abbiano sui beni oggetto di intervento un diritto di proprietà o altro diritto reale.
- 3.3 Sono autorizzati a chiedere il contributo: per la Chiesa Cattolica le autorità ecclesiastiche diocesane; per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto.
- 3.4 I soggetti autorizzati presentano pertanto idonea documentazione attestante i requisiti sopra indicati.
- 3.5 Per le confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato Italiano provvedono i rappresentanti ufficiali del culto, presentando la seguente documentazione: atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il riconoscimento dell'ente religioso richiedente da parte dello Stato Italiano, nonché idonea documentazione attestante la titolarità del medesimo soggetto a rappresentare l'Ente religioso di riferimento.
- 3.6 Per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto, presentando la seguente documentazione: atto costitutivo, statuto (se esistente), documento giuridicamente valido attestante il possesso della personalità giuridica, documentazione comprovante il livello di rappresentatività dell'ente nella comunità locale di riferimento, anche in relazione alla consistenza della comunità di fedeli che utilizza il luogo di culto.
- 3.7 Annualmente è ammessa una sola domanda per ciascuna confessione religiosa.
- 3.8 Per accedere al contributo gli Enti religiosi devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente, ai sensi dell'art.48/bis del D.P.R. n.602/73 e del D.M.40/08.

Art. 4 – SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

- 4.1 Sono ammesse al contributo le spese per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della "qualificazione edilizia" di cui all'art. 7 comma 4 lettera a)b)c) della L.R. n. 24/2017, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
- 4.2 Sono altresì ammessi a contributo gli interventi di manutenzione che consentono comunque di realizzare i miglioramenti dell'efficienza energetica del fabbricato in relazione agli impianti e all'involucro, della sicurezza sismica e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini della conservazione delle condizioni di agibilità del fabbricato e delle loro pertinenze.
- 4.3 Gli interventi devono essere dotati del titolo edilizio, laddove previsto dalla vigente normativa.
- 4.4 Sono ammesse le spese tecniche di progettazione purché relative ai lavori riguardanti gli interventi sopra descritti.
- 4.5 Sono esclusi dal contributo le utenze, l'acquisto di strumentazione e arredamento o veicoli.
- 4.6 Qualora l'intervento fruisca di altri contributi economici da parte di altri enti o soggetti di diritto pubblico ovvero di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata.
- 4.7 Il medesimo intervento potrà essere riproposto in occasione del successivo avviso e potrà essere ammesso al contributo solo per la parte non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile ai sensi del presente regolamento.

Art. 5 – DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

- 5.1 Allo scopo di dare attuazione al presente Regolamento il Comune di Bastiglia determina, nell'ambito del bilancio di previsione, un apposito stanziamento per il finanziamento della spesa, individuata in misura percentuale, delle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria derivanti dai Permessi di Costruire, dalle Segnalazione Certificata di Inizio Attività, dalle Comunicazioni di Attività Edilizia Libera onerosa.
- 5.2 Le percentuali attribuibili sono quelle stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/09/2019 (7%); il presente regolamento si adeguerà, senza bisogno di ulteriori approvazioni, a eventuali modifiche delle percentuali stabilite con successivi atti normativi.

Art. 6 – AVVISO PUBBLICO

- 6.1 Entro 60 giorni dalla disponibilità finanziaria delle somme sugli appositi stanziamenti di bilancio, con cadenza annuale Il Responsabile dell'Area Tecnica approva un apposito avviso con cui dà notizia dell'entità dell'accantonamento effettuato per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento nonché dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande. Per la predisposizione delle domande e il riparto/assegnazione dei fondi si fa riferimento a quanto contenuto nel presente regolamento. Nell'avviso pubblico di apertura del procedimento di assegnazione dei contributi potranno essere previsti ulteriori criteri di valutazione dell'intervento, oltre quelli previsti dal presente regolamento, con riferimento al particolare contesto e/o ragioni di interesse pubblico di volta in volta ritenuti prevalenti.
- 6.2 L'Avviso Pubblico sarà affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni e reso pubblico tramite il sito web del Comune.
- 6.3 L'istanza ha le caratteristiche di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- 6.4 L'istanza deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
- a- documentazione di cui all' art. 3;
 - b- fatture attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere, intestate all' Ente richiedente, ovvero a sue articolazioni operative e/o organizzative presenti sul territorio comunale, contenente una puntuale descrizione dei lavori/servizi prestati tale da consentire di risalire agevolmente all' intervento edilizio e contenente un'indicazione chiara del fabbricato sul quale sono stati fatti gli interventi al fine di consentire la verifica in merito alla compatibilità della destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento;
 - c- ricevuta dell'avvenuto pagamento consistente nei seguenti documenti:
 - per pagamenti con bonifico: nella contabile rilasciata dalla banca contenente l'avvenuto addebito in conto corrente, il fornitore, la data e il numero del documento di spesa pagato ed il relativo importo;
 - pagamenti con Assegno bancario o circolare: fotocopia dell'intero documento (parte fornitore+matrice);
 - pagamenti con bancomat o carta di credito: estratto conto bancario dal quale risulti l'addebito della carta di credito/bancomat: ai fini della tutela della privacy i dati non necessari possono essere resi illeggibili;
 - d- una relazione sintetica a firma del legale rappresentante dell'ente religioso sugli interventi realizzati che non necessitano di rilascio di titolo abilitativo.
- 6.5 Nel caso in cui non pervengano richieste, ovvero qualora le stesse siano tali per cui non si procede all'erogazione dell'intera quota disponibile, la parte non destinata, potrà essere utilizzata immediatamente, finalizzandola ad altri interventi/esigenze con apposita variazione di Bilancio, da effettuarsi entro il 30 novembre.

Art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE

7.1 La somma messa a disposizione è ripartita proporzionalmente tra gli aventi diritto sulla base del punteggio calcolato secondo i seguenti criteri:

- tipo di edificio oggetto dell'intervento:
 - edificio di interesse storico-architettonico tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 = punti 2
 - altri edifici = punti 1
- uso dell'edificio:
 - edificio di culto = punti 3
 - edifici connessi con gli edifici per il culto nei cui locali siano svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa = punti 2
 - altri edifici = punti 1
- tipo di intervento:
 - restauro e risanamento conservativo = punti 3
 - ristrutturazione edilizia = punti 2

7.2 In caso di parità saranno privilegiati gli interventi che negli anni precedenti non hanno beneficiato del contributo.

Art. 8 – RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 8.1 Il Responsabile dell'Area Tecnica nomina una apposita commissione interna, di cui farà parte anche il Responsabile dell'Area Contabile, incaricata della verifica della conformità delle domande pervenute rispetto alle disposizioni del presente regolamento e richiede, se necessario, elementi integrativi entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.
- 8.2 Tutte le istanze che non siano state integrate nel termine di 30 gg. dalla data di ricevimento delle richieste di integrazioni dell'ufficio competente, sono escluse dall'assegnazione.
- 8.3 L'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento dei presupposti e requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 8.4 L'approvazione della ripartizione dei contributi è disposta dal Responsabile dell'Area Tecnica con propria determinazione, entro 90 gg. dall'inizio del iter.
- 8.5 Le spese non contemplate nel preventivo presentato ai fini del riconoscimento del contributo non vengono considerate al fine della liquidazione. A tal fine, alla fattura andrà allegata una relazione descrittiva dei lavori di riferimento, oltre alla copia dell'atto unilaterale d'obbligo di cui al successivo art. 9 debitamente sottoscritto.

Art. 9 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI DECADENZA

- 9.1 L'assegnazione delle risorse è subordinata all'impegno, assunto dai beneficiari con atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o pertinenza degli stessi. Tale termine decorre dalla data di assegnazione del contributo in oggetto; in caso di intervento finalizzato al cambio di destinazione d'uso il termine decorre dal deposito dell'agibilità.
- 9.2 L'Ente beneficiario, pena la decadenza del contributo, con la sottoscrizione dell'istanza di ammissione all'assegnazione del contributo, assume inoltre l'impegno di iniziare i lavori entro

12 mesi dalla CONCESSIONE del contributo e ultimarli nel termine di validità del titolo abilitativo; qualora si tratti di interventi che non necessitano del titolo i lavori andranno ultimati nei successivi tre anni.

9.3 E' altresì causa di decadenza dall'assegnazione del contributo:

- a) la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi o previsti dal titolo abilitativo (se dovuto);
- b) il mancato rispetto dell'impegno di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2;
- c) la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo.

9.4 La decadenza comporta la revoca del contributo ed il recupero della somma eventualmente già erogata gravata di interessi legali.

9.5 La violazione dell'obbligo di cui al comma 9.3, lettera b) comporterà la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto.

9.6 Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione e della liquidazione del contributo costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 10 – NORME TRANSITORIE E FINALI – ENTRATA IN VIGORE

10.1 di dare atto che il presente Regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

10.2 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

10.3 Con il primo avviso successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento verranno assegnate le risorse relative al periodo 2023 .